

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

LOTTO N. 2

RC INQUINAMENTO

PER IL PERIODO DAL 18.03.2016 / 18.03.2018

CAPITOLATO TECNICO

CONTRAENTE

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Teramo
Via Campo Boario
64100 TERAMO
P.IVA 00060330677**

INDICE

DEFINIZIONI

Massimali

Condizioni normative

- Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 1.2 Altre assicurazioni
- Art. 1.3 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 1.4 Variazione del rischio
- Art. 1.5 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 1.7 Durata del contratto
- Art. 1.8 Determinazione e pagamento del premio
- Art. 1.9 Regolazione del premio
- Art. 1.10 Foro competente
- Art. 1.11 Oneri fiscali
- Art. 1.12 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
- Art. 1.13 Coassicurazione e delega
- Art. 1.14 Interpretazione del contratto
- Art. 1.15 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
- Art. 1.16 Rinvio alle norme di legge
- Art. 1.17 Tracciabilità dei flussi finanziaria
- Art. 1.18 Clausola broker

Norme che regolano l'assicurazione -Sezione prima

- Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.2 Inizio e termine delle garanzie

Norme che regolano l'assicurazione – sezione seconda

- Art. 2.3 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.4 Limite di risarcimento
- Art. 2.5 Delimitazione dell'assicurazione – esclusioni
- Art. 2.6 Estensione territoriale
- Art. 2.7 Gestione delle vertenze di danno - spese legali
- Art. 2.8 Ispezioni tecniche
- Art. 2.9 Franchigie e scoperti

Condizioni particolari

- Depositi, aree di stoccaggio, protezione su scarichi**
- Danni al sottosuolo**

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
BONIFICA	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
BROKER	MEDIASS SPA
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
CONTRAENTE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE TERAMO
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO AMBIENTALE	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali
ELEMENTO INTERRATO	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessità di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INQUINAMENTO	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse e comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato
MATRICI AMBIENTALI	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RIPRISTINO	insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro
SINISTRO	la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice
SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI	Tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria
STABILIMENTO	ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura

MASSIMALI

MASSIMALE UNICO PER SINISTRO, PER ANNO E PER TUTTE LE GARANZIE € 1.000.000,00

SOTTOLIMITE DANNO AMBIENTALE € 500.000,00

SOTTOLIMITE INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO € 200.000,00

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art.1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art.1913 C.C..

L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Resta inteso che i tempi previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni.

ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla RC Inquinamento.

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni due con effetto dalle ore 24:00 del 18.03.2016 e scadenza alle ore 24:00 del 18.03.2018. Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 18 marzo di ogni anno.

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **150** (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Allo scadere del presente contratto l'Istituto Zooprofilattico Teramo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno **20** giorni, la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri **150** giorni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, incluso la prima rata di premio, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate.

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Polizza non soggetta a regolazione del premio.

ART. 1.10 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

ART. 1.12 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni semestre assicurativo, l'Impresa e/o Agenzia, si impegna a fornire al Contraente i dati riepilogativi afferenti l'andamento del rischio, in particolare un dettagliato riepilogo della situazione sinistri riferito al semestre trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, con la specifica dell'esito dei sinistri stessi (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

ART. 1.13 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

ART. 1.14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

ART. 1.15 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.18 CLAUSOLA BROKER

L'Istituto Zooprofilattico Teramo dichiara di essere assistito dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) la Mediass SpA si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- d) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- e) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

- f) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi;
- g) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- h) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO
Sezione prima

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività di gestione stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi per:

- a. morte e lesioni personali;
- b. distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c. danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- d. danni a specie e habitat naturali protetti.

ART. 2.2 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività del 03.03.1997.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Sezione seconda

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA SEGUENTE SEZIONE:

Sinistro : l'evento che cagiona l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ai sensi di legge.

Art. 2.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborserà all'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, le spese effettivamente sostenute per la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica, la messa in sicurezza permanente ed il ripristino, in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data del 03.03.1997 ed in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla società durante il periodo di assicurazione.

Il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica, la messa in sicurezza permanente ed il ripristino, del suolo e sottosuolo sul quale insiste lo stabilimento è soggetto ad un sottolimito di € 200.000,00 da intendersi compreso nel massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino.

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

ART. 2.4 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a. per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
- b. per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

ART. 2.5 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

DELIMITAZIONI SEZIONE PRIMA

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

ESCLUSIONI SEZIONE PRIMA

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. cagionati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo all'interno dello stabilimento
- b. la garanzia di cui alla sezione prima non comprende i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione prima di polizza.

ESCLUSIONI SEZIONE SECONDA

La garanzia di cui alla sezione seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione prima di Polizza.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE E DUE LE SEZIONI

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- d. derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- e. derivanti da alterazioni di carattere genetico alla persona;
- f. provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- g. cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- h. conseguenti:
- i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- j. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
- k. La presente esclusione k) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

ART. 2.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 2.7 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale e per tutti i gradi di giudizio.

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

La Contraente s'impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla miglior gestione delle vertenze.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 2.8 - ISPEZIONI TECNICHE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 2.9 - FRANCHIGIE

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa pari a € 1.000,00.

Resta inteso che la somma a carico dell'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI

DEPOSITI, AREE DI STOCCAGGIO, PROTEZIONE SU SCARICHI : OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO CON AREE PAVIMENTATE

Relativamente ai danni a suolo, sottosuolo ed alle acque di superficie e sotterranee, l'assicurazione opera nel caso in cui le aree di deposito e quelle in cui avvengono le operazioni di carico e scarico siano pavimentate.

DANNI AL SOTTOSUOLO, SOTTOLIMITE IN PRESENZA DI INTERRATI CON ETA' SUPERIORE AI 15 ANNI

Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze, stoccate o movimentate nell'insediamento in elementi interrati di età superiore ai 15 anni per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della Società non potrà essere superiore al 30% del massimale assicurato entro il limite indicato in polizza.

CAPITOLATO TECNICO RC INQUINAMENTO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO

La presente polizza è stata emessa in esemplari ad un solo effetto il giorno a
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore
..... in

IL BROKER / ESATTORE